

Statuti dell'Associazione TicinoEnergia

Articolo 1 Costituzione

Sotto la denominazione **Associazione TicinoEnergia** (in seguito "TicinoEnergia" o "l'associazione") è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 seguenti del Codice civile svizzero con sede a Bellinzona e recapito presso il segretario.

Articolo 2 Scopi

¹L'associazione persegue lo scopo di promuovere l'impiego razionale dell'energia nonché l'utilizzo delle energie rinnovabili, sostenere con misure concrete gli obiettivi fissati dalla Confederazione e dal Cantone in materia di energia e gettare le basi per un approvvigionamento energetico sostenibile.

²In particolare essa si prefigge di:

- a) sviluppare e garantire l'attuazione di un programma d'azione comune – condiviso ed integrato – tra i vari attori attivi a livello cantonale nel settore dell'energia e della protezione del clima;
- b) fornire informazioni e orientare gli enti pubblici e i privati nei settori del risparmio energetico, dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- c) coordinare la formazione degli interessati in questi settori;
- d) assicurare e coordinare la raccolta sistematica e omogenea di dati relativi alla produzione ed al consumo di energia;
- e) elaborare raccomandazioni nei settori del risparmio energetico, dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- f) assicurare e promuovere i contatti e lo scambio di informazioni con altre associazioni o enti pubblici attivi nel medesimo settore a livello federale e transfrontaliero.

Articolo 3 Soci

¹I soci dell'associazione si suddividono in:

- soci fondatori;
- soci attivi;
- soci sostenitori.

²I soci fondatori dell'associazione sono:

- la Repubblica e Cantone Ticino (in seguito il Cantone);
- la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI);
- l'Associazione per la mobilità sostenibile (AssoVEL2), Mendrisio.

³Qualsiasi persona fisica o giuridica avente domicilio, rispettivamente sede sociale in Ticino e interessata alla realizzazione degli scopi indicati all'articolo 2 può diventare socio attivo dell'associazione. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al comitato, il quale la sottopone all'assemblea, accompagnata da un proprio preavviso.

⁴Sono soci sostenitori quelle persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo soci fondatori o soci attivi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'associazione attraverso un sostegno finanziario corrispondente ad almeno il valore della tassa sociale prevista dall'art. 8 cpv. 1.

⁵La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione, da presentare per iscritto al comitato almeno tre mesi prima della fine di un esercizio;
- b) per decesso oppure estinzione della persona giuridica;
- c) per esclusione decisa dall'assemblea, quando l'interessato pregiudica il perseguimento degli scopi sociali oppure non rispetta le disposizioni del presente statuto;
- d) per il mancato pagamento della tassa sociale entro i termini fissati dal comitato.

Articolo 4 Organizzazione

¹Gli organi di TicinoEnergia sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato

²L'associazione si avvale di un segretariato tecnico-amministrativo dipendente direttamente dal comitato.

Articolo 5 **Assemblea**

¹L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione e ha i seguenti compiti:

- a) decide l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- b) designa tra i soci, o tra i rappresentanti dei medesimi, i membri del comitato che non spettano di diritto al Cantone o agli altri soci fondatori (art. 6 cpv. 2);
- c) approva i conti dell'associazione e dà scarico al comitato;
- d) modifica gli statuti a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto;
- e) decide lo scioglimento dell'associazione conformemente all'articolo 10;
- f) decide su tutte le questioni dell'associazione non attribuite espressamente al comitato.

²L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori e attivi dell'associazione e si tiene almeno una volta all'anno. Un'assemblea straordinaria può essere convocata a richiesta del comitato o di almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

³L'assemblea ordinaria è convocata dal comitato con almeno quattro settimane di preavviso. Alla convocazione in forma scritta sono annessi l'ordine del giorno, i progetti di decisione ed i conti.

⁴Qualsiasi avente diritto di voto può fare delle proposte all'assemblea. Le proposte devono essere trasmesse al comitato al più tardi due settimane prima della riunione. L'assemblea non può prendere decisioni su dei punti che non figurano all'ordine del giorno, fatta eccezione della decisione di convocare una nuova assemblea.

⁵Le votazioni si fanno per alzata di mano; a richiesta di almeno un terzo dei presenti, possono essere effettuate mediante un voto scritto segreto.

⁶Il Cantone ha diritto a tre rappresentanti nell'assemblea. Ognuno di questi rappresentanti, al pari degli altri soci fondatori e attivi dell'associazione, ha diritto ad un voto.

⁷Salvo diversa disposizione del presente statuto, l'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità dei voti espressi, decide il presidente dell'associazione.

Articolo 6 Comitato

¹Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione e ha, segnatamente, i seguenti compiti:

- a) gestisce operativamente l'associazione entro i limiti stabiliti dal presente statuto e dalle decisioni assembleari;
- b) tiene aggiornato l'elenco dei soci e preavvisa le domande di ammissione quali soci attivi;
- c) stabilisce l'importo della tassa sociale entro i limiti dell'art. 8;
- d) definisce, coordina e verifica l'attività del segretariato;
- e) coordina l'attività dei vari soci;
- f) rappresenta l'associazione verso terzi;
- g) vigila sul rispetto del presente statuto da parte dei soci;
- h) tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale dell'associazione;
- i) applica le decisioni dell'assemblea; in caso di urgenza decide in sua vece, con l'obbligo di sottoporre le delibere per ratifica nella successiva riunione assembleare.

²Il comitato è composto dai tre rappresentanti del Cantone (art. 5 cpv. 6), da un rappresentante per ciascuno degli altri soci fondatori e da due membri nominati dall'assemblea (art. 5 cpv. 1 lett. b). Esso designa, al suo interno, un presidente.

³La carica di membro di comitato ha una durata di 4 anni a partire dall'inizio del mandato.

⁴La carica dei membri di comitato eletti dall'assemblea generale decade dopo 4 anni e può essere rinnovata unicamente con una nuova nomina da parte dell'assemblea generale.

⁵Le dimissioni dalla carica di membro di comitato devono essere presentate per iscritto almeno tre mesi prima della fine di un esercizio al comitato, il quale le sottopone all'assemblea per accettazione.

⁶Il comitato prende le decisioni a maggioranza semplice e solo se la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità di voti, decide il presidente

Articolo 7 **Segretariato**

¹Il segretariato svolge i compiti tecnici ed amministrativi a lui assegnati dal comitato, in particolare:

- a) cura gli aspetti gestionali amministrativi dell'associazione;
- b) gestisce la piattaforma virtuale www.ticinoenergia.ch;
- c) informa, in collaborazione con il comitato ed i soci interessati, il pubblico sulle finalità dell'associazione;
- d) promuove i contatti tra settore pubblico e privato;
- e) fornisce un primo orientamento a chi richiede consulenza negli ambiti trattati dall'associazione;
- f) contribuisce al coordinamento della formazione.

Articolo 8 **Risorse finanziarie**

¹Le risorse finanziarie dell'associazione sono:

- le tasse sociali, che sono fissate dal comitato, ritenute un massimo di fr. 1'000.- per socio;
- il reddito dei beni dell'associazione;
- le sovvenzioni ed i sussidi;
- i conferimenti di ogni genere devoluti all'associazione.

²Solo il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. All'infuori della tassa sociale è dunque esclusa qualsiasi responsabilità dei soci per gli impegni di TicinoEnergia.

Articolo 9 **Verifica dei conti**

La verifica annuale dei conti dell'associazione è affidata all'Ufficio della gestione finanziaria e del controlling del Dipartimento del territorio (GEFCO).

Articolo 10 **Scioglimento**

Il comitato o almeno due terzi degli aventi diritto di voto all'assemblea possono proporre lo scioglimento dell'associazione. La decisione di scioglimento può essere decisa solo da un'assemblea sociale alla quale sia presente almeno la metà degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, gli eventuali attivi della società sono devoluti al Cantone.

Articolo 11
Disposizioni varie e finali

¹L'esercizio annuale corrisponde all'anno civile.

²Per tutto quanto non espressamente regolato dai presenti statuti, fanno stato gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

³I presenti statuti così come le loro modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea sociale¹.

¹I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea il 10 giugno 2010